Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Venerdì 13 ottobre — **Numero 241**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All' importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1287 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite massimo del valore, stabilito nella prima parte dell'art. 71 del Codice di procedura civile, per la competenza dei pretori nelle azioni civili e commerciali, è esteso a lire cinquemila.

Alla stessa somma è elevata la competenza dei giudici distrettuali delle nuove Provincie.

Sono altresì di competenza dei pretori e dei giudici distrettuali le azioni per prestazioni di alimenti o di pensioni alimentarie periodiche, e per la liberazione totale o parziale delle obbligazioni relative, se la prestazione in controversia non ecceda il valore di annue lire cinquecento.

Rimangono fermo le disposizioni che attribuscono ai pretori e ai giudici distrettuali una competenza più estesa o speciale.

La competenza per valore, attribuita ai conciliatori dalle vigenti leggi, è estesa a lire quattrocento.

Le sentenze dei conciliatori relative a controversie,

il cui valore non ecceda lire centocinquanta, sono inappellabili.

Art. 2.

Nelle controversie prevedute nel primo, nel terzo e **nel quarto comma dell'art.** 79 del Codice di procedura **civile,** il valore della causa si determina moltiplicando per trecento il tributo diretto verso lo Stato e in quelle prevedute nel secondo comma del detto articolo moltiplicando per centocinquanta lo stesso tributo. Quelle prevedute nell'ultimo comma dello stesso articolo e nell'art. 81 sono di competenza del tribunale.

Art. 3.

La eccezione di incompetenza per valore del magistrato adito dall'attore per il motivo che l'azione sia di competenza di un magistrato inferiore, deve essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa e non può essere dichiarata d'ufficio; essa non può formare oggetto di appello, quando non sia stata dedotta in prima istanza.

Art. 4.

I tribunali giudicano in grado di appello di tutte le cause decise in prima istanza dai pretori. Il termine per appellare è di trenta giorni, che decorrono a norma **dell'art.** 437 del Codice di procedura civile.

Parimenti il termine per appellare dalle sentenze dei **tribunali** in materia civile e commerciale nei casi contemplati nell'art. 485 del Codice di procedura civile, è **di trenta** giorni.

L'appello dalle sentenze dei conciliatori è sempre proposto in conformità all'art. 2 della legge 28 luglio 1895, **n. 455.**

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire con decreto le ulteriori norme occorrenti per regolare il patrocinio delle cause civili e commerciali avanti i pretori e i conciliatori, per determinare i diritti spettanti ai difensori nelle dette cause, e ogni altra necessaria disposizione di complemento, di coordinamento e di attuazione.

Il Governo del Re è pure autorizzato a provvedere a una rigorosa revisione degli albi dei patrocinatori avanti le Preture, in conformità della legge 7 luglio 1901, entro il 31 dicembre 1922.

Nel predetto decreto sarà stabilita la data in cui le disposizioni della presente legge entreranno in vigore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a **chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.**

Data a Racconigi, addì 15 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ALESSIO — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero **1301** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, numero 1019 e 13 aprile 1919, n. 568;

Intesa la Commissione tecnica incaricata di fare proposte a norma e agli effetti dei due citati decreti Luogotenenziali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate, a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e degli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, le annesse tabelle *A*) *B*) *C*) *D*), viste d'ordine Nostro, dal ministro proponente, degli abitati da aggiungere a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV) a quelli indicati nella tabella *E*) allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140, nella tabella *G*) allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle *D*) e *E*) allegate alla legge 9 luglio 1908 predetta.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Tabella A.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella *E*) allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140 (consolidamento di frane minaccianti abitati in Basilicata):

Castelluccio Superiore (frazione Agromonte).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
RICCIO.

Tabella B.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella *G*) allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 (consolidamento di frane minaccianti abitati in Calabria):

In provincia di Catanzaro: Belcastro — Cenadi — Chiaravalle Centrale — Cortale

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
RICCIO.

Tabella C.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella *D* alle-

gata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati nelle provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata e di Calabria):

In provincia di Ascoli Piceno:

Appignano del Tronto — Arquata del Tronto (frazione Pescara) — Ponzano di Fermo (frazione Torchiaro) — S. Elpidio a Mare.

In provincia di Avellino:

Castelfranci.

In provincia di Benevento:

Cautano — Ponte Landolfo — S. Nicola Manfredi (frazione S. Maria a Toro).

In provincia di Caltanissetta:

Piazza Armerina — Vallelunga.

In provincia di Campobasso:

S. Martino in Pensilis Ururi.

In provincia di Catania:

Maletto — Troina.

In provincia di Cuneo:

Bellino (borgata Plejnet).

In provincia di Girgenti:

Ravanusa.

In provincia di Roma:

Bagnorea (frazione Civita) — Bolsena — Casape — Gradoli Vallecorsa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
RICCIO.

Tabella D.

Abitati che si aggiungono a quelli indicati nella tabella *E*, allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento abitati):

In provincia di Catanzaro:

Belcastro.

In provincia di Massa Carrara:

San Romano (frazione Caprignana)

In provincia di Roma:

Bagnorea (frazione Civita).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
RICCIO.

Il numero 1302 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 6 e 19 del R. decreto 21 settembre 1919, n. 1777;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'articolo 6 del R. decreto 21 settembre 1919, n. 1777, entrerà in vigore dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ANILE

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1303 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le istanze per la constatazione degli eventi di servizio verificatisi anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, ai quali gli interessati attribuiscono le invalidità o la morte del militare, allo scopo di conseguire la pensione od altri assegni privilegiati di guerra, debbono essere presentate non più tardi del 31 dicembre 1922, salva la disposizione dell'articolo seguente.

Trascorso detto termine le istanze stesse saranno irricevibili.

Art. 2.

Il militare che abbia interesse o pretenda avere interesse alla constatazione amministrativa o sanitaria delle cause della menomazione della propria integrità fisica deve farne domanda entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione del servizio militare se la ferita, lesione, o infermità contratta od aggravata a causa od in occasione del servizio militare non sia stata debitamente constatata anteriormente alla cessazione del servizio stesso.

Questa disposizione si applica anche al caso in cui la menomazione della integrità fisica, al momento della richiesta, non sia ascrivibile ad alcuna delle categorie di invalidità che danno titolo a pensione privilegiata o ad assegno rinnovabile o temporaneo.

Art. 3.

Agli effetti del precedente articolo, le domande di constatazione amministrativa e sanitaria delle ferite, lesioni o infermità contratte o aggravate a causa o in occasione del servizio militare debbono essere rivolte al competente Ministero che curerà la relativa istruttoria.

Art. 4.

Nei casi in cui il termine indicato all'art. 2 sia già scaduto o venga a scadere anteriormente al 31 dicembre 1922, ma non sia ancora compiuto il quinquennio dalla cessazione del servizio militare, il termine medesimo è riaperto e prorogato fino alla suddetta data.

Art. 5.

Quando il militare sia divenuto invalido o sia morto dopo la cessazione dal servizio militare, le istanze degli interessati per conseguire la pensione privilegiata

o l'assegno rinnovabile o temporaneo debbono essere corredate dei documenti amministrativi e sanitari comprovanti il tempestivo accertamento dell'evento di servizio o della infermità cui si attribuisce la causa della invalidità o della morte del militare.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chi nq espetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero **1310** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 agosto 1922, n. 1169;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino a che saranno attuate le nuove tabelle degli stipendi per il personale della magistratura giudiziaria in esecuzione della facoltà attribuita al Governo del Re dall'art. 2 ultimo comma della legge 22 agosto 1922, n. 1169, sono concesse al personale della magistratura stessa, con decorrenza dal primo aprile 1922, gli assegni mensili temporanei nella misura stabilita dall'articolo 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 2.

Ai magistrati investiti delle funzioni direttive indicate nella tabella annessa è corrisposta la indennità di direzione nella misura rispettivamente determinata nella detta tabella.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ALESSIO — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Tabella.

Indennità di direzione.

Uffici direttivi	Numero	Indennità	Spesa
Primi presidenti e procuratori generali di Corte di appello . . .	40	3,000	120,000
Presidenti e avvocati generali di Corte di appello nelle sezioni distaccate	8	3,000	24.000
Presidenti di tribunale e procuratori del Re	292	[illegible],000	58[illegible]
Pretori mandamentali ed urbani con sede nei capoluoghi di provincia	153	2,000	306.000
		Totale L. . . .	1,034,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della giustizia e degli affari di culto

ALESSIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1295. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Treppo Carnico (Udine), deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 5786,80, col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 252, viene elevato a L. 6856,80 a decorrere dal 27 novembre 1921.

N. 1297. Regio decreto 21 agosto 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Bari viene autorizzato ad applicare, dalla data del presente decreto, la tassa sulle aree fabbricabili secondo le disposizioni del regolamento deliberato nella adunanza consiliare 7 ottobre 1920 e modificato nell'altra adunanza consiliare 22 novembre 1921.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 settembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Baselice (Benevento).

SIRE!

Divergenze di vedute circa la soluzione di importanti problemi locali e difficoltà finanziarie manifestatesi nell'apprestamento dei mezzi occorrenti per l'esecuzione delle opere, dopo una prima crisi dell'Amministrazione tempestivamente risolta mercè l'intervento dell'autorità politica circondariale, indussero nel giugno scorso 19 consiglieri comunali di Baselice, sui 20 assegnati per legge, a rassegnare le dimissioni, dalle rispettive cariche, anche

in vista del malumore, che contro di essi una grande parte della popolazione apertamente dimostrava.

In conseguenza, il prefetto dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

Non essendo però opportuno, attesa la situazione finanziaria dell'azienda e l'impellente necessità di adottare adeguati provvedimenti risolutivi per la tutela dei vitali interessi cittadini, protrarre a lungo la provvisoria gestione di detto commissario, nè potendosi, d'altra parte, nelle condizioni attuali dello spirito pubblico, procedere subito alle elezioni per la ricostituzione di una nuova Amministrazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario munito dei più ampi poteri, dell'art. 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato, nella adunanza del 19 settembre corrente anno, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Baselice, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Girolamo De Sena è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 settembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pallanza (Novara).

SIRE!

In seguito alle elezioni del 1920 andò al potere, nel comune di Pallanza, un'Amministrazione di spiccate tendenze estremiste, composta inoltre di elementi non preparati alla trattazione dei pubblici affari, che rivolsero la propria attività a scopi di propaganda ... compiendo favoritismi, opponendosi sistematicamente ... manifestazione nazionale e patriottica e ricusando, pertinacemente, di esporre la bandiera tricolore nelle varie ricorrenze.

...egno del sindaco, che si dimise espressamente dalla carica subito dopo l'elezione per non prestare giuramento, congiunto ad un complesso di particolari circostanze, ha fortemente scosso il sentimento della popolazione, suscitando in essa uno stato di tensione di diffuso malcontento contro l'Amministrazione e, tanto, che durante gli avvenimenti del principio dell'agosto scorso, l'autorità politica dovette adottare eccezionali misure di polizia per la tutela degli amministratori e della sede del Municipio.

Il 7 agosto, avendo l'Amministrazione, turbata dal diffuso malcontento dei cittadini, lasciato gli uffici ed abbandonata la trattazione degli affari, il prefetto dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

Detto funzionario, ha subito, eseguito una preliminare inchiesta sul generale andamento dei servizi ed ha riscontrato numerose e gravi irregolarità e partigianerie specie in ordine alla gestione dell'annona, all'applicazione delle tasse, alla formazione dell'elenco dei poveri, al servizio dello stato civile e sopratutto alla finanza e contabilità comunale; e sotto quest'ultimo riguardo, le condizioni dell'Ente sono risultate davvero preoccupanti.

In questa situazione non è possibile rimettere in carica l'Amministrazione, poichè ciò sarebbe certamente causa di gravi perturbamenti dell'ordine pubblico, che le misure di polizia non varrebbero a scongiurare.

E pertanto, non essendo, d'altra parte, conveniente che la straordinaria gestione dell'azienda si protragga a tempo indeterminato, senza che abbia dalla legge i poteri sufficienti per adottare adeguati provvedimenti sui diversi servizi, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 settembre c. a., provvede, l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pallanza, in provincia di Novara è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Guido Campagnoli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 settembre 1922, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Favignana (Trapani).

SIRE!

La gestione straordinaria del comune di Favignana (Trapani) non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di detto Comune.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 25 giugno 1922, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Favignana in provincia di Trapani.

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Favignana è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Tenenti

Con R. decreto del 10 agosto 1922:

Patrucco Riccardo, tenente in aspettativa per motivi speciali, richiamato in servizio dal 16 agosto 1922 con decorrenza assegni dalla data suddetta.

Ricucci Ricuccio Enrico, tenente in aspettativa per motivi speciali, richiamato in servizio dal 16 agosto 1922 con decorrenza assegni dalla data suddetta.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Notargiacomo Alfredo, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 10 agosto 1922:

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con anzianità assoluta e decorrenza degli assegni dalle date sottoindicate e con riserva d'anzianità relativa:

Con anzianità e decorrenza assegni dal 1° agosto 1916:

Canname Giovanni — Carlesimo Leopoldo — Fiorasi Renato.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1917:

Rocca Umberto — Cammarozano Vincenzo.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1917:

Strani Domenico.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1918:

Borri Massimo — Vulpitta Giulio.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919:

Grassini Angelo — Clemente Giuseppe — Agri Augusto.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1919:

Venterini Dino — Macrì Carlo — De Luca Nicola — Assenso Salvatore.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° maggio 1919:

Miccoli Francesco.

Con anzianità assoluta 1° agosto 1919
e decorrenza assegni dal 1° settembre 1919:

Magno Leone.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1919:

Cegalin Tiziano.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni al 1° marzo 1920:

Cantone Salvatore.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1920:

Gangarossa Carmelo — D'Amato Mariano.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919:

Calò Felice.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 16 giugno 1919:

De Felice Mario.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con anzianità assoluta e decorrenza assegni dalle date sottoindicate e con riserva d'anzianità relativa:

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° agosto 1916:

Ciccia Francesco

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1919:

Pratesi Dante.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920:

Sabre Giovanni.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Bagnoli Amedeo, sottotenente, collocato in aspettiva per sospensione dall'impiego

Arma di cavalleria.

Capitani

Con R. decreto del 9 luglio 1922:

Voli Emilio, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo d l 16 luglio 1922.

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Valdettaro Alessandro, capitano, in aspettativa per sospensi dall'impiego, cessa dal 13 giugno 1922 dall'aspettativa:

detta, è reintegrato a tutti gli effetti dal 1° luglio 1921 nei diritti inerenti alla precedente posizione di aspettativa per riduzione quadri e dal 16 maggio 1922 in poi in quelli della posizione di servizio effettivo.

Moncada Ugo, capitano, in aspettativa per riduzione quadri, trasferito, a sua domanda, in aspettativa dal 1° giugno 1922, per motivi speciali.

Voli Emilio, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 16 luglio 1922, per motivi speciali.

Arma di artiglieria.

Ruolo combattente

Maggiori

Con R. decreto del 10 luglio 1922:

Vichi cav. Romolo, maggiore, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Ranelletti cav. Anacleto, maggiore, in aspettativa dal 1° aprile 1922 per motivi speciali, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 1° agosto 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 9 luglio 1922:

Marino Marino, capitano, in aspettativa dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 12 aprile 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento di artiglieria dal 1° luglio 1922.

Con R. decreto del 13 luglio 1922:

Faccio Virgilio, capitano, collocato in aspettativa dal 14 febbraio 1922, per sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 20 luglio 1922.

Imperato Giulio, capitano, in aspettativa dal 16 gennaio 1922 per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 luglio 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 17 detto mese, con decorrenza assegni dal 1° agosto 1922.

Spiazzi Eugenio, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Bresciano Carlo, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Garavini Lorenzo, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 16 maggio 1922, per motivi speciali.

Tenenti.

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Salvini Guido, tenente, in aspettativa dal 4 luglio 1920, per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 4 luglio 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 5 detto mese con decorrenza assegni dal 16 luglio 1922 con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Enrico Mario, tenente, in aspettativa dall'11 luglio 1920 per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dall'11 luglio 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 12 detto mese, con decorrenza assegni dal 16 luglio 1922 con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Battista Alfredo, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Migliorati Giuseppe, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Buccellato Benedetto, tenente, collocato in aspettativa dal 14 febbraio 1922 per sospensione dall'impiego.

Buffa Egidio, tenente, collocato in aspettativa dal 14 febbraio 1922 per sospensione dall'impiego.

Arpinelli Anacleto, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

PERSONALE PERMANENTE DEI DISTRETTI

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Macchiavelli cav. Giuseppe, tenente colonnello, collocato in posizione ausiliaria per ragioni di età, dal 31 maggio 1922.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Capitani

Con R. decreto del 9 luglio 1922:

Lazzara Angelo, capitano commissario, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 18 dicembre 1920, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 18 giugno 1922.

Ufficiali di sussistenza

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Capitani

Grassi Emilio, capitano sussistenza, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° agosto 1922, e richiamato in servizio effettivo dal 2 agosto 1922, con decorrenza per gli assegni dal 16 agosto 1922.

Cavallotti Giulio, capitano, collocato in aspettativa dal 14 febbraio 1922 per sospensione dall'impiego.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimento di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 9).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 538 — Data della ricevuta: 7 luglio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Epifani Francesco-Saverio fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 13 — Ammontare della rendita L. 670, consolidato 5 °/₀ con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data della ricevuta: 1° luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione della ricevuta: Scotti Giuseppe fu Alberto — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita L. 350, consolidato 3,50 °/₀ con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 116 — Data della ricevuta: 11 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Ottaio Cristoforo fu Vito — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita L. 35, consolidato 3,50 °/₀ senza cedole.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 settembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 12).

2ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0[0	136760	250 —	Valenza Giulio-Angelo di Luigi, dom. ad Angera (Como)	Valenza Giulio-Angelo di Luigi, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. ad Angera (Como).
»	115838	1750 —	Bondioli Maria fu Gerolamo, moglie di Comolli Carlo di Ernesto, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a *Tamburini* Lucia fu *Aureliano*, ved. Bondioli, dom. a Milano	Bondioli Maria fu Gerolamo, moglie di Comolli Carlo di Ernesto, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a *Tamborini Lucia* fu *Aurelio*, ved. Bondioli, dom. a Milano.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 settembre 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 10 ottobre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
	—		—
Parigi	177 30	Dinari	—
Londra	104 04	Corone jugoslave	—
Svizzera	439 —	Belgio	166 25
Spagna	356 —	Olanda	9 10
Berlino	0 83	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	83 60	New York	23 525

Oro 453 91

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 86	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	81 78	—

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1897 n. 396;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge 6 marzo 1919, n. 682;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

1° è aperto un concorso per l'assegnazione di 10 borse di L. 2400 ciascuna a favore dei giovani muniti di diploma di ingegnere che vogliano dedicarsi all'insegnamento nelle scuole industriali. I vincitori saranno chiamati a prestare servizio per l'anno scolastico 1922-923 presso l'Istituto nazionale di istruzione professionale di Roma e dovranno eseguire i corsi che si terranno nel detto anno presso la R. scuola di Magistero coordinata al detto Istituto. Il pagamento dell'assegno sarà fatto in sei rate mensili.

2° i concorrenti debbono far pervenire non più tardi del 30 novembre p. v. la loro domanda in forma regolare al Ministero dell'industria e commercio. (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale). La domanda dovrà essere corredata dal certificato della laurea conseguita e delle votazioni riportate nelle singole materie nonchè dal certificato del servizio militare eventualmente prestato:

3° la Commissione giudicatrice verificherà che i concorrenti siano in possesso dei titoli richiesti dal regolamento per l'ammissione al concorso e delibera le prove necessarie di esame che saranno notificate ai candidati ammessi al concorso.

L'ispettore generale dell'insegnamento industriale è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 settembre 1922.

Per il ministro
BOSCO LUCARELLI.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, gerente.